

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D22



ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI ED ENTI NO PROFIT DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22

Patto per l'Accreditamento

assistenza domiciliare e/o educativa in favore di minori

TRA

Il Dirigente dell'Area Servizi dott. _____, in nome e per conto del Comune di Enna che rappresenta,

ed il Sig. _____, nato a _____ il _____, C. F. _____

residente in _____ via _____, n. _____, in qualità di Rappresentante legale della _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____, iscritta all'Albo Regionale, ex art. 26, L. 22/86, tipologia assistenza domiciliare, sezione minori al n. _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

premesse che

con determinazione del Dirigente dell'Area Servizi del Comune di Enna Capofila del Distretto socio sanitario D22 n. 253 del 26.6.2017, è stato approvato il Bando Distrettuale per l'accREDITamento di Enti per l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare e/o educativa in favore dei minori per l'acquisto in forma di buono di servizio (voucher) delle predette prestazioni;

che la _____ è uno degli enti iscritti all'Albo Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

d'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità e oggetto del patto di accreditamento

La finalità del Patto di accreditamento è quella di disciplinare il rapporto tra il Distretto Socio Sanitario D22 ed i soggetti accreditati all'Elenco Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di servizio assistenza

domiciliare e/o educativa in favore di minori.

Il Servizio è un intervento, rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Distretto di Enna, cui i servizi sociali competenti ricorrono.

Il sistema dell'accreditamento è fondato sulla libera scelta, da parte del cittadino-utente, dell'ente accreditato da cui farsi assistere al fine di favorire la propria permanenza nell'ambiente di vita familiare e di relazioni evitando l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi del Patto di accreditamento sono i seguenti:

- sostegno e recupero delle funzioni di cura ed educative dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in contesto domiciliare;
- sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, da realizzarsi prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana;
- protezione e assistenza concreta del minore da realizzarsi in situazioni di emergenza temporanea e/o nel corso di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.
- garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
- centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore.

Il buono di servizio (voucher) è titolo per l'acquisto di prestazioni presso gli organismi ed enti no profit presenti nel Distretto socio-sanitario D22, iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86 ("Norme per la gestione dei servizi socio assistenziali in Sicilia") per la sezione minori, per la tipologia di servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.

Art. 2 - Servizi e prestazioni

Ai fini del presente Patto sono da ritenersi prestazioni da garantire all'interno del nucleo familiare, previa definizione del Progetto educativo personalizzato, con l'utilizzo del buono di servizio:

L'Assistenza domiciliare educativa ai minori, comunemente abbreviata SEM, è un servizio rivolto a minori in situazioni di disagio sociale ed a rischio di emarginazione, ed alle loro famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o strutturali), per deprivazione socio – economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche. L'intento generale di questo tipo di intervento è di salvaguardare la qualità del rapporto genitori – figli, al fine di evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

Ciò fa chiaramente intendere che, alla base dell'intervento devono porsi due attenzioni fondamentali:

- guadagnare il consenso della famiglia;
- operare intensamente e "fino a prova contraria" per la recuperabilità delle capacità genitoriali e l'autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura, il che comporta la non accettazione della delega o della sostituzione.

Il ventaglio delle situazioni di disagio familiare e l'intensità del rischio per il minore possono variare anche molto nelle diverse situazioni, determinando così gli obiettivi dell'intervento e l'entità dello stesso:

- sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore
- promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli
- prevenzione dell'insuccesso scolastico
- promozione alla socializzazione mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo
- monitoraggio delle funzioni genitoriali
- protezione e tutela del minore

- numero di ore settimanali, durata dell'intervento e periodicità da cui deriva l'intensità di un possibile voucher a bassa, media, o alta complessità.

Il servizio prevede interventi di tipo educativo prestati da personale qualificato - educatore professionale - prevalentemente a domicilio, ma anche nei luoghi in cui si svolge in modo significativo la vita sociale e relazionale del minore. È tuttavia possibile che a tale intervento si affianchi, per prestazioni di carattere socio-assistenziale (es. educazione all'igiene personale del minore e dell'ambiente), la figura dell'operatore socio assistenziale.

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai Minori si qualifica come intervento di servizio alla persona che si esplica:

- direttamente con il minore, per tutelarne, accompagnare, promuovere le risorse personali verso la costruzione di una personalità armonica e in grado di affrontare le sfide proprie dell'età : percorso di conquista dell'autonomia nella cura di sé, quali ad es. adeguata igiene personale, capacità di vestirsi, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, cura e gestione dei propri spazi di vita; adeguato sviluppo dell'identità personale, capacità di gestione della sfera emotiva e di relazione sociale;
- a sostegno della famiglia, per promuoverne le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli e la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. In quest'ottica il servizio di educativa domiciliare è uno strumento di intervento sociale a forte valenza preventiva

Art. 3 - Libertà di scelta dell'assistito

Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di "centralità", per l'utente ammesso al servizio, uno dei suoi familiari eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere.

In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, un familiare del minore ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime.

A tal fine, un familiare del minore, comunicherà per iscritto all'ufficio preposto la propria volontà di scelta di altro fornitore.

Art. 4 - Modalità organizzative delle prestazioni – costo del servizio

Le prestazioni domiciliari possono essere erogate dal lunedì al sabato, in orari da concordare, escluso i festivi. Ogni prestazione ha durata di 1 ora .

L'operatore presterà servizio a domicilio dell'assistito per 55 minuti su ogni ora assegnata, utilizzando i rimanenti minuti per coprire i tempi di trasferta dal domicilio di un assistito all'altro.

In ogni caso la prestazione domiciliare non potrà essere inferiore a 55 minuti su ogni ora assegnata, indipendentemente dai tempi di trasferimento utilizzati dall'operatore.

L'accreditato si impegna a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Comune di Enna, nella qualità di capofila del Distretto D22, da ogni responsabilità per eventuali danni agli assistiti e/o a terzi che venissero arrecati dalla stessa e dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Per ogni unità di voucher speso dal beneficiario, verrà corrisposto all'Ente la somma determinata da apposita deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto D22, calcolata secondo il costo orario previsto dall'apposito decreto del Ministero del Lavoro, per gli operatore previsti, comprensivo delle spese di gestione e l'IVA.

Sulla base del Progetto educativo familiare personalizzato e della quantificazione del monte ore previsto dallo stesso, sarà richiesto all'Ente scelto dall'utente, di formulare un'apposita proposta di servizi aggiuntivi-integrativi migliorativi senza ulteriori oneri per il Comune, così come indicati nella Carta dei Servizi dell'Ente.

Art. 5 – Personale

Nell'intervento di educativa domiciliare la componente relazionale è molto importante, sia nel rapporto con il minore che con la sua famiglia. Pertanto la figura professionale deve essere adeguatamente preparata:

- conoscenza delle tappe dell'età evolutiva e dei bisogni/competenze che le contraddistinguono;
- capacità di osservare il minore e di individuare gli elementi di sofferenza/disturbo/mancanza;
- capacità di formulare, conseguentemente, azioni educative specifiche congruenti con gli obiettivi di valorizzare le capacità del minore e aiutarlo a superare il disagio;
- capacità di coinvolgere la famiglia in un graduale percorso di riappropriazione e recupero delle proprie funzioni genitoriali, attraverso un'attitudine relazionale e l'esercizio di un ruolo da parte dell'educatore che sia realmente in grado di accompagnare/sostenere/valorizzare i genitori e il loro rapporto con i figli (principio della non sostituzione, della non delega);
- capacità di gestire il conflitto (es. colloqui protetti nella Tutela).

Lo svolgimento del servizio di Educativa domiciliare minori richiede:

- operatori preferibilmente con esperienza, in possesso del titolo di educatore professionale, che abbiano cioè espletato il percorso formativo e di tirocinio che li abilita ad esercitare tale attività;
- figure che siano un riferimento affidabile per i soggetti destinatari (rapporto fiduciario) e i servizi coinvolti, cioè in grado di riconoscere la delicatezza del proprio ruolo, di osservare la necessaria riservatezza, di prevedere le conseguenze delle azioni promosse soprattutto nella gestione di casi complessi.

Tra gli operatori del Servizio di educativa domiciliare, occorre prevedere anche altre figure professionali, a completamento e integrazione di quella dell'educatore, quali ad esempio l'OSA nel caso di progetti incentrati sul sostegno alle funzioni di cura e accudimento di bambini in età da nido/materna o di gestione domestica (igiene personale e ambientale)

L'accreditato si obbliga ad utilizzare personale in possesso dei titoli di studio e professionali per le prestazioni da erogare. Si impegna a comunicare al Servizio Sociale del Comune i nominativi e relativi titoli di studio e professionali degli operatori utilizzati in funzione delle prestazioni da erogare secondo i dettami stabiliti dai progetti personalizzati.

Si obbliga, altresì, ad applicare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e a trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro sottoscritti.

Metterà, inoltre, a disposizione un Coordinatore che avrà la funzione di referente tecnico-amministrativo.

Si impegna, altresì, a garantire che il personale adibito alle prestazioni tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e diligenza professionale e a vietare allo stesso di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, e contenente:

- Denominazione della ditta;
- Nome e cognome dell'operatore;
- Qualifica.

Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio.

Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori la società accreditata informa tempestivamente l'utente e il servizio sociale comunale, degli operatori assenti dando comunicazione agli stessi destinatari del nominativo dell'operatore che presterà il servizio.

Per la realizzazione del progetto personalizzato, l'impresa accreditata si obbliga a garantire continuità dell'intervento.

E' infatti indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente; il ricorso alla rotazione deve dunque limitarsi alle sostituzioni indispensabili (per ferie, per cessazione dal servizio).

In caso di eventuale inefficienza durante le prestazioni degli interventi, valutata dal servizio sociale comunale, anche su segnalazione dell'utenza, l'impresa accreditata, previa comunicazione, è tenuta a

provvedere alla sostituzione del personale entro 48 ore.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Gli enti accreditati, a fronte dell'attività svolta, secondo le modalità e i tempi concordati nel progetto personalizzato, mensilmente dovranno inviare:

- ad ogni Comune del Distretto documentazione attestante le prestazioni erogate per ciascun utente, debitamente sottoscritta sia dall'operatore che dall'utente o dal familiare referente;
- al Comune capofila fattura relativa alle prestazioni erogate in ogni Comune.

I Comuni di riferimento, avranno cura di trasmettere con sollecitudine al Comune Capofila attestazione relativa al regolare svolgimento del servizio, specificando il numero delle prestazioni erogate nel mese di riferimento agli utenti e la somma dovuta ad ogni Ente accreditato.

Il Comune Capofila, verificata la regolarità della documentazione e previa acquisizione, d'ufficio di D.U.R.C. regolare, avrà cura di liquidare ai soggetti accreditati le somme dovute.

Nel caso di irregolarità della fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Art. 7 - Validità del Patto

Il presente Patto ha validità decorrente dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento e rimarrà in vigore fino alla emanazione dei criteri definitivi di accreditamento da parte della Regione Siciliana, salvo eventuale verifica in itinere del permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento stesso. E' fatto divieto all'Ente cedere in subappalto, tutte o parte, le prestazioni oggetto del presente Patto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del patto, il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Per l'esecuzione dei progetti di cui al presente Patto, sarà sottoscritta apposita convenzione successivamente alle procedure comunali dell'impegno di spesa di rito.

Art. 8 - Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'accreditato, qualora previsto, è tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività delle prestazioni oggetto del presente Patto ed a fornire ai propri lavoratori, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., l'accreditato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; in particolare, quello di comunicare al Comune di Enna, capofila del Distretto, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati previsti dall'art. 3 della legge 136, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 10 - Risoluzione del Patto

Si dà luogo alla risoluzione del Patto per:

- grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Patto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cancellazione dell'affidatario dall'Albo regionale.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze o ritardato adempimento da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11 - Norme di comportamento

Il legale rappresentante dell'ente gestore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal DPR 16.04.2013, n. 62, nonché a quello integrativo del Comune di Enna, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione della convenzione.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 l'accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 13 - Esonero da responsabilità

L'Ente gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente convenzione. L'Ente gestore solleva il Comune di Enna da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone o a cose che possono verificarsi nell'attuazione dell'ospitalità di che trattasi.

Art. 14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna.

Art. 15 – Disposizioni finali

Il presente Patto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente. E' soggetto a registrazione in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ente

per il Comune di Enna